

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 640)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile 1977 (V. Stampato n. 1260)

d'iniziativa dei deputati MANCINI Vincenzo, BENEDIKTER, ROBALDO, GRAMEGNA, CRESCO, VIZZINI, SCOVACRICCHI, PEZZATI, BRINI e FERRARI Marte

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 aprile 1977*

**Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31
della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei
lavoratori**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta.